



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 387 DEL 02/11/2018

OGGETTO : PAIR 2020 – MANOVRA ANTISMOG – REVOCA ORDINANZA SINDACALE N° 336DEL 01/10/2018 E ADOZIONE DI NUOVE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13.08.2010.

Sindaco

Premesso che:

- la **Direttiva Europea 2008/50/CE** pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il **D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010** attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il perseguimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono rappresentati dal particolato atmosferico (PM10 e PM2,5), che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa e gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse, dagli Ossidi dell'Azoto (NOx) e dall'Ozono (O₃);
- l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) individua nelle polveri fini, che superano le naturali barriere di difesa dell'organismo, le responsabili dirette dell'insorgenza di tumori;
- nonostante sia stato rilevato il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi decenni, l'inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale collegato a malattie prevenibili e mortalità prematura, nonché il responsabile di effetti negativi su gran parte dell'ambiente naturale dell'Europa, come evidenziato dalle Linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e meteoclimatico;
- che gli obiettivi di questa Amministrazione sono la salute dei cittadini e il miglioramento della qualità dell'aria;
- in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell'aria, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;

visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) approvato dalla Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, con D.A.L. (Deliberazione

- dell’Assemblea Legislativa) n. 115 del 11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria fissati dall’Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- i contenuti del “**Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano**” approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, al fine di individuare interventi comuni da porre in essere per migliorare la qualità dell’aria e contrastare l’inquinamento atmosferico. L’Accordo prevede l’adozione di misure omogenee su tutto il Bacino Padano in funzione di situazioni di perdurante accumulo di inquinanti in aria; in particolare prevede un I livello di allerta, coincidente con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀ e un II livello di allerta, coincidente con 10 giorni consecutivi di superamento del medesimo valore, a cui sono associate diverse misure/azioni emergenziali da adottare;
 - La Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “ Misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017” con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell’aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione all’art. 2, comma 1, lettere g), h), o), e p) dell’Accordo di Bacino Padano sottoscritto il 25/07/2017;
 - La **L. R. n° 14 del 22/10/2018 - “ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI”**, ed in particolare gli Artt. 39, 40 e 41 contenenti disposizioni sulla “qualità dell’aria”;

Visti in particolare:

- L’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- L’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria collocate nel territorio della Provincia di appartenenza;
- Il punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/07/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020;
- L’Art. 40 della L.R. n° 14 del 22/10/2018, “Disposizioni in materia di qualità dell’aria”, nel quale sono state definite le seguenti variazioni rispetto alle indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n° 1412 del 25/09/2017;;
 - 1 Le normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020;
 - 2 Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀ trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo;
 - 3 Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese;
- L’Art. 41 della L.R. n° 14 del 22/10/2018 contenente i termini di entrata in vigore delle nuove disposizioni;

Verificato che:

- il Comune di Formigine ha una popolazione superiore a 30.000 abitanti e pertanto rientra nel campo di applicazione delle misure di limitazione del traffico veicolare ordinarie ed

emergenziali previste dagli artt. 14 e 30 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 e al punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/07/2017;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- nel corso del 2018, come si evince dal report di ARPAE di fine agosto, il valore limite giornaliero è già stato superato n. 24 volte presso la stazione di monitoraggio del traffico "Modena Giardini", n. 20 volte presso la stazione di monitoraggio del traffico di Fiorano Modenese, n. 13 volte presso la stazione di monitoraggio del fondo urbano di Sassuolo, n. 12 volte presso le stazioni di monitoraggio del fondo urbano "Modena Parco Ferrari" e del fondo suburbano di Carpi, n. 9 volte presso la stazione di monitoraggio del fondo rurale "Mirandola – Gavello";

Preso atto:

- della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico dello Stato Italiano per il superamento dei limiti di legge per le polveri sottili PM10 e gli Ossidi di Azoto (NO_x) in diverse zone tra cui la Pianura Padana Ovest ed Est della Regione Emilia Romagna;
- degli sforamenti costanti della concentrazione media annuale del Biossido di Azoto (NO_2) e del numero massimo di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 nel Distretto Ceramicò;
- dell'entrata in vigore della L.R. n° 14 del 22/10/2018 contenente agli art. 39, 40 e 41 disposizioni che vanno a modificare le prescrizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n° 336 del 01/10/2018;

Ritenuto:

- opportuno, nel caso in cui si verificassero condizioni critiche di inquinamento dell'aria, adottare gli opportuni provvedimenti previsti all'art. 182, comma 6-bis, del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico in materia Ambientale), finalizzati a vietare l'attività di abbruciamento all'aperto dei materiali vegetali (di cui all'art. 185, punto c.1, lettera F), effettuata nel luogo di produzione, in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare potenziali situazioni di pericolo per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- inoltre opportuno revocare la propria precedente Ordinanza n° 336 del 01/10/2018 per le ragioni espresse in precedenza;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la L.R. Emilia-Romagna n. 4 del 06/03/2007;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 115 del 11/04/2017;
- il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 25/07/2017 tra il Ministero dell'Ambiente e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada";
- la L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- gli art. 122 e 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006 "Testo unico in materia Ambientale";
- il D.M. Ambiente n. 186 del 07/11/2017;

- il Regolamento Regionale Emilia-Romagna n. 1 del 04/01/2016;
- la L.R. n° 14 del 22/10/2018;
- La propria Ordinanza Sindacale n° 336 del 01/10/2018;

ORDINA

1. **La Revoca dell'Ordinanza Sindacale n° 336 del 01/10/2018;**
2. nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nel periodo dal 02/11/2018 al 31/03/2019 e nelle domeniche ecologiche, 04/11/2018, 07/11/2018, 13/01/2019, 27/01/2019, 03/02/2019, 17/02/2019 e 03/03/2019 e 17/03/2019 nella fascia oraria 8:30 – 18:30, il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore:**
 - 2.1. veicoli alimentati a **benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;**
 - 2.2. veicoli alimentati a **gasolio (diesel) PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;**
 - 2.3. ciclomotori e motocicli **PRE EURO non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.**
3. Il presente provvedimento **non si attua nelle giornate festive** martedì **25/12/2018**, mercoledì **26/12/2018** e martedì **01/01/2019**.
4. Le restrizioni alla circolazione di cui al punto 1) trovano **applicazione all'interno dell'area del centro abitato di Formigine come approvata con Delibera di G.C. n° 116 del 28/09/2017** rappresentata graficamente nell'**Allegato A** alla presente e delimitata esternamente negli accesi come segue: Via Gatti, Via Giardini Sud (da rotatoria Via Gatti/Via Quattro Passi a intersezione con Via Achille Grandi), Via Achille Grandi, Via Sassuolo (da intersezione Via Achille Grandi, direzione sud, fino intersezione con Via Costrignano), Via Radici (da intersezione con Via Ferrari a intersezione con Via Romano, Via Romano fino a intersezione con Via Pio La Torre, Via Pio La Torre, Via San Giacomo (da intersezione con Via Mosca a intersezione con Via Beato Rolando Righi), Via Beato Rolando Righi, Via Giardini Nord (inizio area sottoposta a restrizione alla circolazione stradale rappresentata dalla rotatoria Via Resistenza/Beato Rolando Righi), Via Sant'Onofrio (inizio area sottoposta a restrizione alla circolazione stradale rappresentata dall'intersezione con Via Lazio), Via Sant'Antonio (inizio area sottoposta a restrizione alla circolazione stradale rappresentata dall'intersezione con Parcheggio campo da Rugby);
5. Nelle unità immobiliari dotate di sistema multicompostibile, nei Comuni i cui territori sono ubicati interamente a quota altimetrica inferiore ai 300 m, dal 1° ottobre al 31 marzo, è vietato l'uso di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
6. È obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 500 Kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D. Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. E' stabilito l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la relativa documentazione;
7. Potenziamento dei controlli sul rispetto della presente Ordinanza;
8. L'adozione delle seguenti **misure emergenziali** se, nel periodo di cui al punto 1), nei giorni di controllo (individuati nel lunedì e giovedì di ogni settimana fatta eccezione per i giorni festivi per cui si considera il primo giorno successivo non festivo, sabato escluso) **il bollettino di monitoraggio emesso da ARPAE evidenzia, nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, l'avvenuto superamento continuativo del valore limite giornaliero di PM₁₀ nei tre giorni precedenti:**
 - 8.1. ampliamento della limitazione alla circolazione di cui al punto 2) con l'estensione del divieto anche

a tutti i veicoli **DIESEL EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;**

8.2. La temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi (**Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive**):

8.2.1. 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a: residenza ed assimilabili, uffici ed assimilabili, attività ricreative e di culto ed assimilabili, attività commerciali ed assimilabili;

8.2.2. 17°C (+2 di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali, artigianali ed assimilabili;

8.3. Divieto per tutti i veicoli di sostare a motore acceso;

8.4. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, altro), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;

8.5. divieto assoluto di combustioni all’aperto (barbecue, falò.....) comprese le operazioni di bruciatura di sterpaglie, residui di potatura, scarti vegetali di origine agricola ai sensi dell’Art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 152/2006. Sono escluse le operazioni di bruciatura di residui di potatura che, per disposizioni normative, devono essere bruciati in loco;

8.6. divieto di spandimento di liquami zootecnici fatte salve specifiche deroghe della Regione Emilia Romagna;

8.7. sono escluse dalle limitazioni di cui al precedente punto 4.5, le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami zootecnici e/o con iniezione diretta al suolo;

Le misure emergenziali decorrono dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE e sono mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i valori a livello provinciale di PM₁₀ non rientrano al di sotto del valore limite giornaliero. Pertanto le misure emergenziali si estendono anche nei giorni di sabato e domenica qualora il giorno di controllo sia il giovedì.

I giorni di applicazione delle misure emergenziali prendono il nome di **giorni “smog alarm”**.

L’attivazione/cessazione delle presenti misure emergenziali sarà comunicata di volta in volta a mezzo sito internet istituzionale dell’Ente, nonché tramite la pagina Facebook dell’Ente e ogni altro canale d’informazione ritenuto utile per garantirne un’ampia e tempestiva divulgazione.

Tali misure emergenziali non si attuano, nonostante i giorni di superamento consecutivi, qualora ARPAE comunichi ai Comuni, sempre nei giorni di controllo, la presenza di previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni in aria di PM₁₀.

DISPONE CHE

- a) E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare le limitazioni alla circolazione di cui al punto 1) all’interno dell’area del centro abitato di Formigine, così come definita graficamente **nell’Allegato A**.
- b) Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1) esclusivamente i veicoli individuati dal PAIR 2020 ovvero:
 - autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 o 3 posti a sedere (inclusi ciclomotori e motoveicoli);
 - autoveicoli elettrici e ibridi;
 - ciclomotori e motocicli elettrici;
 - autoveicoli a GPL e a metano;
 - autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall’art. 54 del

- Codice della Strada (vedi **Allegato B** al presente provvedimento);
- altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PAIR 2020 approvato (vedi **Allegato C** al presente provvedimento);
- c) Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/81, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della Strada", ovvero:
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 164,00 a € 663,00, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ISTAT previsti ai sensi dell'art. 195 comma 3 del Codice della strada;
 - Sanzione amministrativa accessoria nel caso di reiterazione della violazione nel biennio; sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
- d) L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente Ordinanza sindacale sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/81.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:

- ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/92, limitatamente alle limitazioni alla circolazione.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

DISPONE INOLTRE CHE

La Formigine Patrimonio S.r.l. è incaricata dell'apposizione dell'idonea segnaletica prescritta dal Codice della Strada.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada limitatamente alle limitazioni alla circolazione stradale e al solo Corpo di Polizia Municipale per quanto riguarda le restanti misure.

Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso altri strumenti d'informazione, per garantire ampia e tempestiva divulgazione

, li 02/11/2018

Sindaco
Maria Costi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente